

D.g.r. 20 novembre 2015 - n. X/4357
Modalità per il diverso impiego degli autobus rispetto a quanto risultante dall'immatricolazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli artt. 82, comma 6 e 87, comma 4, del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 « Nuovo codice della Strada»;
- la l. n. 218/2003 «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»;
- il decreto 23 dicembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti « Uso, destinazione e distrazione degli autobus» ed in particolare l'art. 3, recante le disposizioni in materia di distrazione degli autobus;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n.6 «Disciplina del settore dei trasporti», ed in particolare l'art. 3, comma 2, lett i);

Richiamata la d.g.r. n. VI/45204 del 17 settembre 1999 «Definizione in via transitoria delle modalità per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa»;

Richiamato il regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 «Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente» pubblicato sul BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 ed in particolare l'art.3, comma 1, lett. i) che prevede, in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, il requisito dell'autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'Ente competente nel rispetto del divieto di cui all'art. 1, c. 3, della l. n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche;

Considerato che la d.g.r. n. 45204 del 1999 ha disciplinato, in via transitoria, le modalità per la distrazione degli autobus in attesa della definizione delle modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio;

Rilevato che sia livello statale, con la l. n. 218/2003, che regionale, con il regolamento regionale n.6/2014, è stato disciplinato lo svolgimento dei servizi di noleggio autobus con conducente;

Ritenuto conseguentemente necessario rivedere le modalità per la distrazione degli autobus, alla luce della nuova disciplina del Regolamento Regionale e quindi abrogare la d.g.r. n. VI/45204 del 1999, disciplinando in via definitiva le modalità per la distrazione degli autobus, secondo quanto disposto nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di abrogare la d.g.r. n. VI/45204 del 17 settembre 1999 «Definizione in via transitoria delle modalità per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa»;

2. di approvare la nuova disciplina sulle modalità per la distrazione degli autobus secondo quanto disposto nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare la presente delibera sul BURL della Regione Lombardia stabilendo che la disciplina di cui all'allegato 1) entra in vigore alla data della suddetta pubblicazione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

MODALITA' PER LA DISTRAZIONE DEGLI AUTOBUS

La classificazione dei servizi di trasporto pubblico è contenuta nell'art. 2 della l.r. n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti" ed in particolare:

- i servizi di linea sono definiti dall'art.2,c. 2 lett. a);
- i servizi non di linea sono definiti dall'art.2,c. 2 lett. b).

Nei servizi di linea sono ricompresi i servizi di cui all'art.2, c. 4 e nei servizi non di linea sono ricompresi quelli di cui al successivo c. 5.

Vi sono, altresì, disposizioni specifiche per i seguenti servizi di trasporto pubblico:

- il Regolamento Regionale n. 6/2014 "Regolamento regionale disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente" recante la disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente;
- il Regolamento Regionale n. 8/2015 "Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale" recante la disciplina dei servizi di collegamento, effettuati mediante autobus, con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della l.r. n.6/2012.

La disciplina della distrazione degli autobus è differenziata in ragione del loro impiego e del regime tariffario applicato all'utenza trasportata.

1) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di linea di cui all'art. 2 c. 2, lett. a) della l. r. n.6/2012, ivi inclusi i servizi di cui all'art.2, c. 4, della stessa legge regionale, per destinarli a servizio di noleggio con conducente:

- a) L'azienda che intende distrarre autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente deve presentare apposita richiesta all'Ente concedente il servizio di linea su cui è impiegato l'autobus; l'Ente può rilasciare apposita autorizzazione in conformità alla disciplina seguente;
- b) L'Ente concedente, al fine di rilasciare l'autorizzazione, effettua le verifiche in merito:
 - al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. i) del Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6 "Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente";
 - all'anzianità massima dei mezzi, che non può essere superiore ad anni 15 dalla data di prima immatricolazione del mezzo per le imprese di noleggio aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. b), del Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6;
- c) L'autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la durata di un anno, deve indicare gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distrarre gli autobus e deve garantire la regolarità del servizio di linea così come previsto dall'art. 87, c. 4, del D. Lgs. n. 285/1992;
- d) L'autorizzazione deve essere esibita dalle aziende richiedenti ai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il rilascio della necessaria autorizzazione di cui all'art. 82, c. 6 del D. Lgs. n. 285/1992, come previsto dall'art.3, c. 3, del D. M. 23/12/2003;
- e) Le autorizzazioni di cui ai punti c) e d) devono essere tenute a bordo dei mezzi nell'effettuazione del servizio di noleggio con conducente, come previsto dall'art. 3, c. 5, del D. M. 23/12/2003;
- f) La mancata autorizzazione dei competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri prima dell'inizio del servizio, rende nulla e priva di ogni efficacia l'autorizzazione rilasciata dall'Ente concedente.

2) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente per destinarli ai servizi di linea di cui all'art. 2 c. 2, lett. a) della l. r. n. 6/2012, ivi inclusi i servizi di cui all'art.2, c. 4, della stessa legge regionale:

- a) L'azienda che intende distrarre autobus dal servizio di noleggio per utilizzarli in un servizio di linea deve presentare apposita richiesta all'Ente concedente il servizio di linea su cui deve essere impiegato l'autobus;
- b) L'Ente concedente può rilasciare apposita autorizzazione, come previsto dall'art.3, c. 1, del D. M. 23/12/2003, verificando il rispetto degli standard di qualità del parco mezzi previsto negli atti di affidamento dei servizi di linea vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, c. 10, del Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 8 "Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale";
- c) L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente concedente, in via eccezionale, per la durata di un anno;
- d) L'autorizzazione costituisce titolo legale per l'impiego del mezzo ai sensi dell'art. 87, c. 6, del D. Lgs. n. 285/1992.

3) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di linea di cui all'art. 2 c. 2, lett. a) della l. r. n.6/2012, ivi inclusi i servizi di cui all'art. 2, c. 4, della stessa legge regionale, per destinarli ad altro servizio di linea di cui all'art. 2 c. 2, lett. a) della l. r. n.6/2012 cui si applicano tariffe all'utenza fissate dall'Ente concedente, ivi inclusi i servizi sostitutivi di servizi ferroviari:

- a) L'azienda deve presentare apposita richiesta all'Ente concedente il servizio di linea su cui è impiegato l'autobus; l'Ente può rilasciare apposita autorizzazione in conformità alla disciplina seguente;
- b) L'autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la durata di un anno, eventualmente indicando gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distrarre gli autobus e deve garantire la regolarità del servizio di linea;

- c) L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo dei mezzi nell'effettuazione del servizio di linea cui sono destinati i mezzi;
- d) L'autorizzazione costituisce titolo legale per l'impiego del mezzo ai sensi dell'art. 87, c. 6, del D. Lgs. n. 285/1992.

4) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di linea di cui all'art. 2 c. 2, lett. a) della l. r. n. 6/2012, ivi inclusi i servizi di cui all'art. 2, c. 4, della stessa legge regionale, per destinarli ad altro servizio di linea, quali i servizi di cui all'art. 2, c. 4 della l. r. n. 6/2012, cui si applicano tariffe all'utenza definite autonomamente dal gestore:

- a) L'azienda deve presentare apposita richiesta all'Ente concedente il servizio di linea su cui è impiegato l'autobus; l'Ente può rilasciare apposita autorizzazione in conformità alla disciplina seguente;
- b) Fermo restando il rispetto del divieto di cui all'art. 1, c. 3, della l. n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche fino all'esaurimento del vincolo temporale di destinazione (8 anni per gli autobus urbani, 10 anni per quelli extraurbani), l'autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la durata di un anno, eventualmente indicando gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distarre gli autobus e deve garantire la regolarità del servizio di linea;
- c) L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo dei mezzi nell'effettuazione del servizio di linea cui sono destinati i mezzi;
- d) L'autorizzazione costituisce titolo legale per l'impiego del mezzo ai sensi dell'art. 87, c. 6, del D. Lgs. n. 285/1992.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, resta ferma l'applicazione del D. M. 23/12/2003.

L'effettuazione di un servizio in assenza delle autorizzazioni previste è sottoposto alle sanzioni stabilite dagli artt. 85 e 87 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo codice della Strada".